

# Condizioni Generali

## CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator all'agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e quest'ultima, a sua volta, provvede a riceverla dal medesimo. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

### 1. FONTI LEGISLATIVE

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il "Codice del Turismo") - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di riforma ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (C.V.), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (art. 30-51) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del Codice Civile agli articoli 1703 e seguenti C. C. (e con particolare riferimento all'art. 1720 C.C.) in tema di contratto di mandato e dalle previsioni di cui agli artt. 1678 e seguenti C. C. (e con particolare riferimento all'art. 1686 C.C.) in tema di contratto di trasporto, in quanto applicabili.

### 2. REGIME AMMINISTRATIVO

L'organizzatore e l'intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alle informazioni vigenti, anche regionale, statale e specifica competenza. L'organizzatore e l'intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle polizze di garanzia vigenti in materia di copertura assicurativa, che dovranno incidere sulla esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore e dell'intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del turista presso la località di partenza. Ai sensi dell'art. 16, comma VI, del Cod. Tur., l'uso nella ragione o denominazione sociale delle parole "agenzia di viaggi", "agenzia di turismo", "tour operator", "mediatore di viaggi" ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura simile, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

### 3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto s'intende per:  
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;  
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;  
c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico;  
d) la quota individuale di gestione pratica deve essere distinta dalla "quota di partecipazione" e va ad essa aggiunta, in quanto comprende i costi generali della gestione della pratica fin dalla sua apertura a fronte della prenotazione di servizi da parte del Turista, anche tramite l'intermediario (a titolo esemplificativo e non esaustivo: costi amministrativi, i costi di comunicazione con i fornitori di tali servizi, quali compagnie aeree, compagnie assicurative, broker, hotel, compagnie di bus etc.).

### 4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

La nozione di pacchetto turistico è la seguente:  
"I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti "tutto compreso", le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto di cui gli artt. 1678 c.c. e seguenti; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art. 36 che costituiscono o per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del "pacchetto turistico" (art. 34 Cod. Tur.); d) il turista ha diritto di ricevere in copia il contratto di viaggio di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21."

### 5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA

1. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore e l'intermediario comunicano al turista le seguenti informazioni:  
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;  
b) informazioni sull'identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. CE 211/05 (art. 11, comma 2, Reg. CE 211/05: "Se l'identità del vettore aereo effettivo è diversa da quella del vettore aereo effettivo non è ancora nota al momento della prenotazione, il contratto del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato, come del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo effettivo non è il passeggero sia informato dell'identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell'Unione Europea".  
2. L'organizzatore predisce in copia e nel programma fuori catalogo - anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:  
- estremi dell'autorizzazione amministrativa o S.C.I.A. dell'organizzatore;  
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur.;  
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;  
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;  
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (art. 40 Cod. Tur.)

### 6. PROPOSTA D'ACQUISTO - PRENOTAZIONI

La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l'agenzia di viaggi intermedia, che ne curerà la consegna al turista. Il saldo del prezzo di acquisto in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell'agenzia di viaggio mandataria. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, Cod. Tur. si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (confezionati dall'art. 45 del D. Lgs. 206/2005) è escluso il diritto di recesso ex art. 47/1 comma lett. g).

### 7. PAGAMENTI

1. All'atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:  
a) la quota di iscrizione o gestione pratica (vedi art. 9);  
b) acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall'Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all'art. 1365 c.c. non si producono qualora il recesso del turista, compreso il necessario deposito del titolo di assillo in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell'agenzia di viaggio mandataria. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, Cod. Tur. si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (confezionati dall'art. 45 del D. Lgs. 206/2005) è escluso il diritto di recesso ex art. 47/1 comma lett. g).

### 8. PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti o nel sito web dell'operatore. Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di:  
- costi di trasporto, incluso il costo dei carburanti;  
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, o di diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;  
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.  
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare. La quota individuale di gestione

della pratica è sempre dovuta per ogni Turista per il quale vengano prenotati servizi, eccetto per i bambini fino a 2 anni non compiuti.

- Il prezzo è composto da:  
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;  
b) quota di partecipazione; espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all'intermediario o al turista;  
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento;  
d) costo eventuali polizze assicurative per spese mediche o altri servizi richiesti;  
e) il costo del trasporto rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro riparo.

### 9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

1. Prima della partenza l'organizzatore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista direttamente o tramite il suo intermediario, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.  
2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà recedere senza pagamento di penali da lui diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rimborsata, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di gestione pratica.  
3. Il turista comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.  
4. Se l'organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest'ultimo, nei termini di legge, l'importo pagato per l'acquisto del pacchetto turistico ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:  
4.1. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall'annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito.  
4.2. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l'organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio, a meno che non sia stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.  
5. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall'art. 10, 2° comma qualora fosse egli ad annullare.  
6. In caso di annullamento del contratto per causa di forza maggiore o per cause terze e nel caso di Settemari L. n. 1 - Amo il turista è sospeso il volo e l'attività sulla destinazione (come - a mero titolo esemplificativo - in caso di "sconsiglio" pubblicato da parte del Ministero degli Esteri ed avente ad oggetto una destinazione turistica determinata) o per annullamento del viaggio per cause ascrivibili unicamente al Tour Operator, la restituzione del prezzo sarà comprensiva delle quote individuali di gestione pratica e delle eventuali assicurazioni sanitarie facoltative, trattando unicamente la somma relativa alla quota di assicurazione annullamento viaggio in quanto già attivata.  
7. Qualora il Tour Operator viene costretto ad operare i voli/viaggi sulla destinazione turistica, nessun risarcimento e/o rimborso sarà dovuto al turista.

### 10. RECESSO DEL TURISTA

1. Il turista può recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:  
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;  
- annullamento in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.  
Nei casi di cui sopra il turista ha alternativamente diritto:  
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o superiore qualora l'organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l'organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo.  
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nei termini di legge.  
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza o al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall'art. 9, comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 7 comma 1 - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata in catalogo o Programma fuori catalogo del viaggio su misura, l'eventuale costo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.  
3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.  
4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l'utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono derogate e applicate a molte delle condizioni di base.  
5. In caso di recesso da parte del Turista per impossibilità sopravvenuta a ricevere la prestazione (ad esempio per malattia sopravvenuta) lo stesso sarà tenuto a rimborsare in ogni caso al Tour Operator i costi dello stesso sostenuti (e documentalmente comprovati) per il pacchetto turistico e/o viaggio non usufruito.

### 11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsare quest'ultimo nella misura della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

### 12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA

12.1 Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:  
a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario.  
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;  
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione e non comportino oneri di qualsiasi tipo a carico del turista;  
d) il sostituto rimborsi all'organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.  
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.  
Resta inteso che, in applicazione dell'art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo in caso di imprevisto e non imputabile a colpa del cedente.  
12.2 In ogni caso il Turista che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l'attuazione, corrisponderà al Tour Operator oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario pari ad € come specificato nella scheda tecnica, al riguardo modificata delle prenotazioni.

### 13. OBBLIGHI DEI TURISTI

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio.  
2. Per le norme relative all'espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l'espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l'espatrio dei minori di anni 14 e l'espatrio di minori per i quali è necessaria l'autorizzazione emessa dalla Procura di Stato, il turista dovrà essere informato delle procedure indicate sul sito della Polizia di Stato <http://www.poliziadistato.it/articolo/1917>.  
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.  
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificare l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito [www.viaggiareesteri.it](http://www.viaggiareesteri.it) ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all'intermediario o all'organizzatore.  
4. Il turista che in ogni caso informare l'intermediario e l'organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.  
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio-politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l'onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri e divulgarle attraverso il sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri [www.viaggiareesteri.it](http://www.viaggiareesteri.it). Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi del T.O. - on line o cartacee - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell'art.38 del codice del Turismo e non informazioni temporaneamente mutevoli. Le stesse dovranno essere assunte a cura del Turista.  
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi di sicurezza il viaggiatore che successivamente

doveva esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell'esercizio o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.

7. I turisti dovranno inoltre attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e di quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o l'intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro riparo.  
8. Il turista è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surroga.  
9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell'inizio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell'organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che non risultino possibili attuazioni.

### 14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in mancanza di dati commerciali e di mercato, come ad esempio "Villaggio Turistico" l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo od in depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.

### 15. REGIME DI RESPONSABILITÀ

L'organizzatore è responsabile nei confronti del turista a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che per lo evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile e circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanza che lo stesso organizzatore non poteva secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L'intermediario presso il quale la stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia compresi gli obblighi di garanzia di cui all'art. 50C, salvo l'esonerazione di cui all'art. 46 Cod. Tur.

### 16. LIMITI DEL RISARCIMENTO

I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V. dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.

### 17. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile. L'organizzatore e l'intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o dipende dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

### 18. RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell'art. 1227 c.c. fermo l'obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

### 19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATTO

Non espressamente compresi nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, dagli infortuni e/o malattie che coprono anche le spese di rimpatrio e per la perdita o danno danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza.

### 20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 Cod. Tur. l'organizzatore potrà proporre al turista - sul catalogo o sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l'organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

### 21. GARANZIE IN CASO DI FALLIMENTO O INSOLVENZA (Art.50 Cod.Tur.)

IL SOGGETTO GIURIDICO PROPONENTE dichiara di essere in regola con le disposizioni di cui all'art.50 D.Lgs. 79/2011 - Codice del Turismo - e successive

modifiche in quanto socio del Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l. (Sede legale: Via Larga 6 - 20121 Milano, Tel. 02/495639096 - [www.fondovacanzefelici.it](http://www.fondovacanzefelici.it)) società costituita al preciso scopo di permettere ai

propri soci di ottemperare alla suddetta normativa. I Clienti potranno godere delle tutele riservate loro dalla normativa in caso di insolvenza o fallimento del fornitore, consistenti nel rimborso del prezzo versato per l'acquisto dei servizi non erogati e/o nel rientro dall'estero in caso di mancato servizio o mancata citata.

### 22. MODIFICHE OPERATIVE

In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché l'accettazione di un successivo contratto, da parte del turista viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L'organizzatore informerà i passeggeri circa l'identità dei vettori effettivi nei tempi e con le modalità previste dall'art.11 del Reg. CE 211/2005. (richiamato all'art.15).

### ADDENDUM

### CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

#### A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV (art.1, n.3 e n.6, artt. da 17 a 23, artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a quanto servizio, che riportano la somma pagata per il servizio e non in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

#### B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 12 art. 18.

L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole riferita al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggiatore ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, acquirente).

#### INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii

Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l'esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma cartacea e digitale. Il titolare potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del trattamento dei dati personali Settemari S.r.l. - Sede legale: Gastone di Torino, 201 Milano - Sede operativa: Via Pinerolo, 16 - 10152 Torino - e-mail: [info@settemari.it](mailto:info@settemari.it) - [www.settemari.it](http://www.settemari.it)

#### COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006.

La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.



Le informazioni riportate sono valide al momento della stesura del catalogo, per eventuali modifiche e aggiornamenti consultare il sito [www.settemari.it](http://www.settemari.it)